

A seguito di disposizioni Ministeriali, con la presente si effettua una indagine di mercato conoscitiva al fine di fornire gli esiti della stessa al Ministero dell'Interno-Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale

QUESTURA DI CHIETI

Condizioni particolari di contratto di manutenzione degli impianti di riscaldamento

Il contratto ha per oggetto il servizio di **manutenzione degli impianti di riscaldamento** siti presso la Questura di Chieti e la sede distaccata dell'Ufficio del Personale e i Commissariati di P.S. di Vasto e Lanciano.

Le apparecchiature sono descritte nell'allegato 1) che fa parte integrante del presente capitolato.

Il contratto prevede anche la **manutenzione degli impianti idrico-sanitari** presso la Questura, la Caserma Spinucci e Commissariati di P.S. di Vasto e Lanciano e il controllo delle autoclavi poste presso l'Ufficio del Personale della Questura e del Commissariato di Vasto.

Non sono oggetto della Convenzione la fornitura del gas - metano, dell'energia elettrica e dell'acqua proveniente da rete di distribuzione idrica.

Art. 1

SERVIZIO DI CONTROLLO E DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI

La Ditta aggiudicataria della manutenzione si impegna ad eseguire, con l'impiego di personale specializzato e con idonea attrezzatura, con la massima cura e puntualità il servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento, alimentati a gas metano, caldaie a basamento e murali, al fine di assicurare senza interruzione alcuna la continuità del funzionamento degli stessi impianti. Il servizio di manutenzione comprende i seguenti obblighi ferme restando le responsabilità che dalla accennata esecuzione possono derivare alla Ditta stessa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

- a) accensione e spegnimento degli impianti per il periodo d'esercizio previsto dalla legge 9 Gennaio 1991 n. 10 e D.P.R. n. 412 del 26.8.1993, in rapporto all'ubicazione stessa del singolo impianto;
 - b) visita all'impianto ogni 6 mesi da parte di uno o più operai manutentori specializzati per la verifica del buon funzionamento della centrale termica, per la pulizia e regolazione dei macchinari e relative apparecchiature ed accessori;
 - c) pulizia delle caldaie, bruciatori e apparecchiature connesse, alla fine della stagione invernale;
 - d) pulizia a fondo dei locali delle centrali termiche almeno una volta all'anno;
 - e) munire le centrali termiche del libretto così come previsto dal DPR 412/93, aggiornato con decreto del Ministro delle attività produttive del 17 marzo 2003 e successive modificazioni;
 - f) effettuare tutti i controlli atti a garantire la sicurezza negli impianti secondo le norme C.E.I. e le normative di legge vigenti;
 - g) l'esame della combustione, previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. - 1055 del 28.06.1977, con apposite apparecchiature, i cui risultati dovranno essere annotati nel sopra citato libretto di centrale;
 - h) lo svolgimento della funzione del terzo responsabile;
 - i) l'assistenza tecnica durante i controlli che eventualmente venissero effettuati dalle Aziende Sanitarie e dai VV.FF. o da qualunque altro Ente preposto;
 - l) sostituzione di piccole parti di usuale consumo come: contatti, fusibili, lampade o neon in locale caldaia, connessioni flessibili, pulsanti, mollette, viti, bulloni, dadi, rondelle metalliche, anelli di gomma etc.;
 - m) sostituzione di tutti i pezzi o apparecchiature, non previsti all'art. 2 comma i), eventualmente fuori uso per usura, restando a carico dell'Amministrazione contraente il solo costo del pezzo da sostituire ai prezzi ufficiali correnti sul mercato;
 - n) la Ditta dopo ogni intervento di riparazione e sostituzione dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità ;
 - o) per ogni visita di controllo e per ogni intervento di riparazione e sostituzione, la Ditta aggiudicataria dovrà predisporre, in duplice copia apposito foglio di servizio nel quale dovrà essere indicata la data e la causale dell'intervento;
- Detto foglio di servizio dovrà essere sottoscritto, dal tecnico che effettua l'intervento e dal responsabile dell'edificio interessato o da un suo sostituto.

Art.2)

SERVIZIO DI CONTROLLO E DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI IDRICI E SANITARI

L'appaltatore dovrà curare la più scrupolosa manutenzione di tutti gli impianti idrico-sanitari, in modo da assicurare la migliore conservazione ed il più efficiente funzionamento.

Il servizio di manutenzione deve comprendere i seguenti controlli:

Allacciamento

Verifica funzionalità sistemi erogazione
Verifica funzionalità / perdite tubazioni

Rete di distribuzione

Verifica funzionalità sistemi erogazione
Verifica funzionalità/perdite tubazioni
Verifica funzionalità autoclavi
Verifica funzionalità elettropompe
Verifica funzionalità pressostati
Registrazione letture contatori
Pulizia serbatoi e relativa disinfezione
Verifica funzionalità apparecchiature serbatoi

Idro- sanitari

Controllo stato apparecchi idro-sanitari
Rubinetterie
Verifica funzionalità scaldabagni elettrici.-
Gli interventi di lieve entità sono compresi nel canone.

Art. 3)**MODALITA' NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

La manutenzione degli impianti, dovrà essere effettuata alla presenza di personale degli Uffici interessati e in caso di guasto, o blocchi temporanei della caldaia, o di qualsiasi apparecchiature, la Ditta aggiudicataria dovrà intervenire tempestivamente mediante semplice richiesta (verbale o telefonica) da parte del responsabile dell'Ufficio Tecnico della Questura di Chieti e non darà luogo ad ulteriori addebiti ai canoni pattuiti.

La Ditta è tenuta ad intervenire **entro e non oltre le 6 ore** successive alla chiamata.

Riparazioni

Per le riparazioni o sostituzione di pezzi, che sono a carico dell'Amministrazione l'impresa ha l'obbligo di segnalarne la necessità all'Amministrazione, inviando tempestivamente un preventivo di spesa all'indirizzo e mail: utl.quest.ch@pecps.poliziadistato.it, dettagliato in ogni sua parte, tenendosi a disposizione per eseguire il più rapidamente possibile i lavori e le eventuali forniture.

L'Amministrazione ha la facoltà, peraltro, di provvedere alle suddette riparazioni e forniture servendosi di ditta diversa da quella appaltatrice.

Art. 4)**PERSONALE ADDETTO**

Il servizio verrà assicurato con impiego di manodopera specializzata nel rispetto del contratto di lavoro di categoria e nella quantità necessaria a garantire, comunque, l'esecuzione di tutti gli interventi previsti nel programma analitico.

Il personale addetto dovrà essere in possesso di tutti i necessari requisiti di moralità e riservatezza ed a tal fine dovrà essere inviato l'elenco dei nominativi del personale che farà accesso presso le strutture dell'Amministrazione.

Art.5)**GARANZIA ASSICURATIVA, POLIZZA PER RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI**

Gli impianti affidati in gestione ai sensi del presente capitolato s'intendono affidati in custodia alla stessa ditta aggiudicataria con le conseguenze previste dagli articoli del Codice Civile in materia di responsabilità per danni. Con ciò l'Amministrazione s'intende esonerata da qualsiasi responsabilità per danni alle cose ed alle persone (anche verso i terzi) che derivassero per qualunque motivo dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

Agli effetti assicurativi, la ditta aggiudicataria, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare alla Questura eventuali danni a terzi conseguenti a malfunzionamenti degli impianti.

L'impresa aggiudicataria, prima della firma del contratto, dovrà stipulare idonea polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa e comprendente la garanzia di responsabilità civile per danni a verso terzi, dei danni derivanti da difetti di manutenzione e/o errate manovre sugli impianti oggetto del servizio per un importo, per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa.

La polizza assicurativa dovrà prevedere esplicitamente la clausola di pagamento, entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente, e la espressa rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale. E' previsto un massimale unico di € 1.000.000,00.

La polizza dovrà avere validità per l'intera durata del contratto e dovrà essere dimostrato il rinnovo della polizza per gli eventuali periodi di proroga del contratto entro giorni 10 dalla data di concessione della proroga.

La Ditta aggiudicataria è, comunque, responsabile ad ogni effetto di legge per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi in relazione al proprio servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritti di compenso o di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione contraente, salvo i recuperi delle società assicuratrici.

La Ditta aggiudicataria si impegna al rispetto dei contratti collettivi di lavoro per i lavoratori dipendenti. La mancata osservanza di tale obbligo comporterà l'immediata rescissione della convenzione.

Art. 6)

REQUISITI OBBLIGATORI

La Ditta aggiudicataria deve possedere le seguenti attestazioni: ISO -9001, SOA e Patentino di conduzione 2° livello.

Art. 7)

PENALI

La Ditta aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza che qualora si rilevi che la manutenzione agli impianti venga eseguita senza la necessaria *cura e puntualità*, verrà applicata una penale pari al 10% del canone annuale pattuito per ciascun impianto. Qualora, nonostante la diffida, il servizio continui a rimanere carente, la convenzione potrà essere rescissa in qualunque momento a giudizio insindacabile di questa Amministrazione.

In caso di negligenza o di accertate irregolarità, la Questura di Chieti ha facoltà di recedere in tutto o in parte dal contratto dandone comunicazione al Fornitore a mezzo raccomandata A.R.. Decorso 15 giorni dalla data della comunicazione da parte del Fornitore, il recesso totale o parziale, produce i suoi effetti. Nel caso di recesso totale, al Fornitore sarà attribuito, a tacitazione di ogni pretesa riguardo al recesso medesimo, l'intero corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto. Nel caso di recesso parziale del servizio affidato, a decorrere dal mese successivo a quello nel quale il recesso ha avuto effetto, il corrispettivo mensile sarà commisurato proporzionalmente, tenuto conto delle relative riduzioni. La Questura di Chieti, in ogni caso, si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze, di sopprimere o ridurre singoli servizi non più necessari. Parimenti l'Amministrazione potrà richiedere, in qualunque momento, l'estensione del servizio a nuovi locali oppure prestazioni integrative od occasionali. Gli ordini relativi dovranno essere dati per iscritto dalla Questura di Chieti anche mediante fax e il fornitore sarà obbligato ad eseguirli senza eccezione alcuna.

Art.8)

PREZZO E FATTURAZIONE

La Convenzione ha una durata di 12 mesi a partire dal 1 gennaio 2021.

Le prestazioni di cui agli artt. 1, 2, 3, saranno remunerate in relazione al canone annuo che non potrà superare la cifra di **€ 1.849,00 esclusa IVA, per nr.3 caldaie murali e € 280.00 quale costo per la certificazione nr.4 centrali termiche da versare all'Ente Provinciale O.P.S. Spa di Chieti a cura della ditta manuttrice.**

La fattura dovrà essere emessa a fine dicembre 2021 e sarà pagata entro sessanta giorni successivi alla data di ricevimento della stessa.

Al pagamento provvederà l'U.T.G.-Prefettura di Chieti- con ordinativo tratto sulla competente Tesoreria Provinciale della Stato, previo accredito dei relativi fondi da parte del Ministero dell'Interno. Al fine di consentire alla Prefettura -U.T.G. di Chieti di procedere all'acquisizione dei competenti Uffici dei documenti concernenti gli accertamenti di conformità dei servizi al contratto nonché la regolarità del D.U.R.C. le parti contrattuali convengono, che ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 9.10.2002 nr. 231, come modificato dal decreto legislativo 9.11.2012 nr. 192, la Prefettura-U.T.G. di Chieti provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di ricevimento, della fattura elettronica (**codice univoco ufficio YR6WWX**), che comunque sarà emessa solo dopo la ricezione della prestazione degli Enti fruitori finali. In ogni caso, qualora si verificano le condizioni di cui alle lettere b),c),e d)dell'art.4 del suindicato decreto legislativo nr. 231/2002, il predetto termine decorrerà dalla data di prestazione dei servizi ovvero dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dal contratto ai fini dell'accertamento delle conformità dei servizi alle previsioni contrattuali.

Alla fine del rapporto contrattuale il Fornitore è tenuto a riconsegnare all'Amministrazione gli Impianti Termici ed i loro accessori nonché i locali interessati nel rispetto della normativa vigente ai fini della sicurezza, dell'esercizio e del contenimento dei consumi energetici. Eventuali migliorie e/o sostituzione di parti degli Impianti Termici sono considerate a tutti gli effetti di proprietà dell'Amministrazione.